

ORIGINALE

Bollo ESENTE  
art. 17 e 21  
D. Lgs. 460/1997

COMUNE DI CENTO

PROVINCIA DI FERRARA

Rep. 28674

CONTRATTO DI SERVIZIO TRA:

Committenza:

IL COMUNE DI CENTO,

I COMUNI DI BONDENO, MIRABELLO, SANT'AGOSTINO,

POGGIO RENATICO, VIGARANO MAINARDA,

L'AUSL DI FERRARA,

E

Soggetto Produttore:

CIDAS SOC. COOP. A R.L. SOCIALE ONLUS

PER LA REGOLAMENTAZIONE DEI RAPPORTI RELATIVI AL SERVIZIO

ACCREDITATO TRANSITORIAMENTE CASA RESIDENZA PER ANZIANI

"CASA GENEROSA" DI VIGARANO MAINARDA



CIG 25631878D1

L'anno duemilaundici, il giorno 30 del mese di maggio, presso  
la sede dei servizi sociali del Comune di Cento, con la  
presente scrittura privata autenticata da valersi per ogni  
conseguente effetto di legge,




TRA



il COMUNE DI CENTO, rappresentato dal Dott. Mauro Zuntini,  
nato a Bologna il 22/7/1962 domiciliato per la carica in Cento  
- Via Provenzali, 15 - Dirigente dei Servizi alla Persona e  
Servizi Culturali del Comune di Cento C.F.: 81000520387 il  
quale dichiara di agire in nome, per conto e nell'interesse




 dello stesso Comune di Cento che rappresenta ai sensi del  
vigente Regolamento Contratti nonché in ottemperanza alla  
 vigente convenzione che regola il funzionamento dell'Ufficio  
di Piano del Distretto Ovest;

**I COMUNI DI**

 - **BONDENO** rappresentato dalla Dott.ssa Paola Mazza nata a  
Bondeno il 20/03/1963 e domiciliata per la carica in  
Bondeno - Piazza Garibaldi n. 1 44012 Bondeno - Dirigente  
 del Settore Socio Scolastico del Comune di Bondeno C.F.  
00113390389 la quale dichiara di agire in nome, per conto e  
nell'interesse dello stesso Comune di Bondeno che  
 rappresenta ai sensi del vigente Statuto Comunale e  
Regolamento Contratti,

 - **MIRABELLO** rappresentato dal Rag. Mura Angela nata a  
Samugheo (OR) il 23/11/1953 domiciliata per la carica in  
Mirabello - Via Turati, 2 - Responsabile del Settore  
Contabile del Comune di Mirabello C.F.: 81000560383 il  
 quale dichiara di agire in nome, per conto e nell'interesse  
dello stesso Comune di Cento che rappresenta ai sensi del  
vigente Regolamento Contratti

 - **SANT'AGOSTINO** rappresentato dalla Sig.ra Campanini Daniela  
nata a Cento (FE) il 12/08/1956, domiciliata per la carica  
in Sant'Agostino - Piazza Marconi n. 2 - Responsabile del  
1° Settore - Affari Generali e Istituzionali - Attività  
Produttive - Servizi alla Persona del Comune di

Sant'Agostino C.F. 00292280385, il quale dichiara di agire

in nome, per conto e nell'interesse dello stesso Comune di

Sant'Agostino che rappresenta ai sensi del vigente

Regolamento Contratti,

- **POGGIO RENATICO**, rappresentato dal Sig. Toselli Gino nato a

Poggio Renatico il 06/07/1951 domiciliato per la carica in

Poggio Renatico - Piazza Castello n. 1 - Capo Area Servizi

Socio Culturali del Comune di Poggio Renatico C.F.:

00339480386, il quale dichiara di agire in nome, per conto

e nell'interesse dello stesso Comune di Poggio Renatico che

rappresenta ai sensi del vigente Statuto Comunale

- **VIGARANO MAINARDA**, rappresentato dalla Dott.ssa Giovanna

Mantovani nata a Ferrara il 25/11/1950 domiciliata per la

carica in Vigarano Mainarda - Via Municipio n. 1 -

Responsabile Capo Settore Servizi alla Persona Sociale e

Sanitari del Comune di Vigarano Mainarda P. IVA 01207140383

- C.F. 00289820383 la quale dichiara di agire in nome, per

conto e nell'interesse dello stesso Comune di Vigarano

Mainarda che rappresenta ai sensi del vigente Regolamento

Contratti,

- **L'AUSL DI FERRARA**, rappresentata da Manfredini Mauro nato a

Ferrara il 08/07/1952 domiciliato per la carica in Cento -

Via XXV Aprile, 1 in qualità di Direttore del Distretto

Ovest. Il Dott. Manfredini agisce in nome, per conto e

nell'interesse dell'Azienda USL di Ferrara con sede legale


*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



~~XXXX~~  
in Ferrara, via Cassoli n. 30, C.F e P.IVA 01295960387 che

M  
rappresenta ai sensi della deliberazione della Direzione

Generale dell'Azienda USL di Ferrara n. 462 del 12/11/2010

avente ad oggetto Delega ai Direttori di Distretto alla

sottoscrizione dei contratti di servizio per

l'accreditamento delle strutture socio sanitarie,

E

~~XXXX~~  
- C.I.D.A.S. (Cooperativa Inserimento Disabili Assistenza

Solidarietà) Società Cooperativa a r.l. Sociale ONLUS, con

sede legale in Copparo (FE) Via Vezio Bertoni n. 19 codice

fiscale e P. IVA 00463980383, iscritta alla C.C.I.A.A. di

Ferrara al n. 00463980383, data iscrizione 19/02/1996,

R.E.A. n. 105197 del 24/10/1979, tel. n. 0532/861597 fax n.

0532/862403, indirizzo di posta elettronica certificata

cidas@pec.it, rappresentata da Patrizia Bertelli nata il

08/11/1957 a Copparo (FE), in qualità di Presidente e

Legale Rappresentante, domiciliata per la carica in Copparo

(FE), via Vezio Bertoni n. 19,

Richiamati:

- l'Articolo 38 della Legge Regionale 12 marzo 2003, n. 2,

"Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per

la realizzazione del sistema integrato di interventi e

servizi sociali";

- la Deliberazione della Giunta Regionale 29 maggio 2007, n.

772, "Approvazione dei criteri, delle linee guida e

dell'elenco dei servizi per l'attivazione del processo di

accreditamento in ambito sociale e sociosanitario. Primo

provvedimento attuativo art. 38 LR 2/03 e succ. modd.”;

- l'Articolo 23 della Legge Regionale 19 febbraio 2008, n. 4,

“Disciplina degli accertamenti della disabilità. Ulteriori

norme di semplificazione ed altre disposizioni in materia

sanitaria e sociale”;

- la Deliberazione della Giunta Regionale, 21 dicembre 2009,

n. 2109, “Approvazione della composizione e delle modalità

di funzionamento dell'organismo tecnico di ambito

provinciale competente per la verifica dei requisiti per

l'accreditamento, ai sensi dell'art.38 della L.R. 2/2003.

Attuazione DGR 514/2009”;

- la Deliberazione della Giunta Regionale, 20 aprile 2009, n.

514, “Primo provvedimento della Giunta Regionale attuativo

dell'art. 23 della LR 4/2008 in materia di accreditamento

dei servizi sociosanitari”;

- la deliberazione della Giunta Regionale, 21.12.2009, n.

2110 “Approvazione del sistema omogeneo di tariffa per i

servizi sociosanitari per anziani valevole per


l'accreditamento transitorio”;

Premesso che:

- i Comuni dell'ambito distrettuale, con l'Azienda U.S.L. di

Ferrara hanno sottoscritto convenzione con validità fino al

31/12/2012 per la costituzione, organizzazione e



~~ST~~  
funzionamento dell'Ufficio di Piano del Distretto Ovest e  
che con tale convenzione è stato individuato il Comune di  
Cento quale soggetto istituzionale competente alla  
concessione dell'accreditamento;

~~ML~~  
- il Piano di zona per la salute e il benessere sociale 2009-  
2011 Programma attuativo 2010 e ss. mm. ed ii. ha  
identificato il fabbisogno di servizi e strutture da  
accreditare;

~~ST~~  
- la struttura della Casa Residenza per Anziani "Casa  
Generosa" è autorizzata al funzionamento ex DGR 564/00 con  
atto del Comune di Vigarano Mainarda n. 10446 in data  
20/09/2010 per n. posti 40;

~~ML~~  
- la struttura della Casa Residenza per Anziani "Casa  
Generosa" è di proprietà di "Fondazione Casa Generosa" con  
sede in Vigarano Mainarda (FE) in via Roma n. 34;

~~ST~~  
- la "Fondazione Casa Generosa" ha donato e trasferito al  
Comune di Vigarano Mainarda che ha accettato ed acquisito  
il diritto intransferibile di usufrutto costituito per anni  
20 (venti) a decorrere dal 23/12/2010 sull'immobile sede  
della casa residenza per anziani:

~~ST~~  
"Complesso immobiliare, con tutto il mobilio oggi  
esistente, le attrezzature installate ed i beni strumentali  
funzionali all'esercizio dell'attività in esso corrente,  
destinato all'accoglienza delle persone anziane in comune  
di Vigarano Mainarda, via Johann Gutenberg n. 9, censito al

N.C.E.U. - foglio 29 con i mappali:

- 1838/1 - P.T.-1 - cat. B1 - cl. U - metri cubi 8.940 -

R.C. Euro 7.849,14;

- 1838/2 - P.T. - cat. A3 - cl. 2 - vani 4 - R.C. Euro

340,86;

- 1838/3 - area urbana di mq. 450;

- 1838/5 - ente comune ai subalterni 1 - 2 - 3 del mappale

1838.- Al N.C.T. - P.S. 1 - foglio 29 il mappale 1838 di

Ha. 1.10.99, individua l'intera area coperta e

scoperta.-

- la "Fondazione Casa Generosa" ha espressamente escluso

dalla donazione il lastrico solare posto sul tetto del

fabbricato, censito al N.C.E.U. di Vigarano Mainarda al

foglio 29 con il mappale 1838/6, nonchè l'area di terreno

censita al N.C.T. - foglio 29 con il mappale 2053 di mq.

4989;

- che i posti in programmazione per la struttura sono n. 34

per il servizio di CRA e che residuano n. 6 posti di CRA

non oggetto di accreditamento per anziani non

autosufficienti e che tali posti sono autorizzati al

funzionamento;


- l'Amministrazione Comunale di Vigarano Mainarda intende

affidare al soggetto produttore anche la gestione di tali

posti;

- sono state definite tra il soggetto produttore ed il Comune

*[Handwritten signatures and initials in the right margin]*



~~\_\_\_\_\_~~  
*[Handwritten signature]*  
di Vigarano Mainarda le modalità di gestione dei servizi e  
*[Handwritten signature]*  
dei fattori produttivi messi a disposizione dal Comune di  
Vigarano Mainarda e funzionali allo svolgimento del  
*[Handwritten signature]*  
servizio da parte del gestore privato CIDAS, secondo quanto  
specificato nel Programma di adeguamento  
dell'organizzazione e della gestione del servizio;

*[Handwritten signature]*  
Visti:

- la domanda e la documentazione allegata, presentata congiuntamente da Comune di Vigarano Mainarda e da CIDAS SOC. COOP. a R.L. SOCIALE ONLUS di Copparo (FE) con sede in Via Vezio Bertoni n. 19;
- l'atto di concessione dell'accreditamento, rilasciato da Comune di Cento a CIDAS SOC. COOP. a R.L. SOCIALE ONLUS di Copparo (FE) con sede in Via Vezio Bertoni n. 19, per il servizio Casa Residenza per Anziani non autosufficienti, con scadenza 31 dicembre 2013;
- il programma di adeguamento dell'organizzazione e della gestione del servizio;

*[Handwritten signature]*  
Vista la deliberazione della Giunta Regionale 28 marzo 2011, n. 390 avente ad oggetto "Accreditamento dei servizi socio-sanitari: attuazione dell'art. 23 della L.R. 4/08 e s.m.i. e modifiche ed integrazioni delle DGR 514/09 e DGR 2110/09" pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna - parte seconda - il giorno 13/04/2011;

Considerato che nella deliberazione citata della Giunta



Regionale si definisce che nella prima fase di applicazione del sistema di accreditamento i contratti di servizio dei servizi già accreditati devono essere stipulati entro 60 giorni dalla data di pubblicazione della stessa deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione;

Preso atto che il Comune di Vigarano Mainarda dichiara sottoscrivendo il presente atto, anche sulla base di apposita dichiarazione ai propri atti resa dal RSPP, che nell'immobile della CRA "Casa Generosa" sono presenti anche gli uffici comunali dei Servizi Sociali e che pertanto esiste quindi una sorta di convivenza nello stesso edificio fra diversi servizi, che tuttavia non rappresenta alcun rischio di interferenza, essendo ben separate entrambe le attività. Il Comune di Vigarano pertanto dichiara che di essere esente dall'obbligo di redazione del DUVRI, ai sensi dell'art.26, comma 1, del D. Lgs. 81/2008 e che i costi relativi all'interferenza, in riferimento a quanto sopra detto, debbano considerarsi pari a zero;

Preso atto che, ai fini della interpretazione autentica dell'articolato contrattuale, le parti utilizzeranno le definizioni e le abbreviazioni contenute nell'allegato "Glossario" sottoscritto e mantenuto agli atti;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

**ART. 1 - PREMESSE, ELEZIONE DELLE SEDI E INDIVIDUAZIONE DEI REFERENTI OPERATIVI**



~~1~~  
1. Le premesse al presente contratto ne costituiscono parte integrante e sostanziale.

2. Le parti, per le comunicazioni relative al presente Contratto, eleggono il loro domicilio e individuano i referenti operativi, come segue:

- per la committenza

**Comune di Vigarano Mainarda**

Via Municipio n. 1 - 44049 Vigarano Mainarda (FE)

Referente operativo: Responsabile dei Servizi Sociali Dott.ssa

Giovanna Mantovani Tel 0532.436428

e mail [servsociali@comune.vigarano.fe.it](mailto:servsociali@comune.vigarano.fe.it)

**Comune di Cento**

Servizi alla Persona e Servizi Culturali

Referente operativo: Responsabile pro-tempore del procedimento

di accreditamento (Dott.ssa Roberta Sarti - Via Malagodi n.

12, 44042 Cento (FE) Tel 051.6843.345 e mail

[sarti.r@comune.cento.fe.it](mailto:sarti.r@comune.cento.fe.it)) e Responsabile pro-tempore della

Gestione Associata Intercomunale dei Servizi Socio-

Assistenziali (Dott.ssa Roberta Fini - Via Malagodi n. 12,

44042 Cento (FE) Tel 051.6843.351 e mail

[fini.r@comune.cento.fe.it](mailto:fini.r@comune.cento.fe.it))

e

**Azienda Usl di Ferrara**

U.O. Socio Sanitaria

Via Ugo Bassi, 1 - 40042 Cento (FE)

Referente operativo: Responsabile pro-tempore del Modulo

operativo Socio sanitario Integrato Dott. Enrico Treggiari -

Via Ugo Bassi n. 1, 44042 Cento (FE) Tel 051.6838.205

e mail [e.treggiari@ausl.fe.it](mailto:e.treggiari@ausl.fe.it)

- per il soggetto produttore/gestore

**CIDAS SOC. COOP. a R.L. SOCIALE ONLUS**

con sede in Copparo (FE) Via Vezio Bertoni n. 19

Tel. 0532 86.15.97 - Fax. 0532 86.24.03

Referente operativo: Responsabile Settore Anziani pro tempore

Sig. Manuel Fossati - Via Vezio Bertoni n. 19, Copparo (FE),

e-mail [manuel.fossati@cidas.coop](mailto:manuel.fossati@cidas.coop).

3. Ciascuna delle parti si impegna a comunicare all'altra

tempestivamente qualsiasi variazione dei propri recapiti che

dovesse verificarsi nel periodo di durata del rapporto.

#### ART. 2 - OGGETTO DEL CONTRATTO DI SERVIZIO

1. Il presente Contratto regola i rapporti tra i contraenti in

relazione alla gestione del servizio Casa Residenza per

Anziani (CRA) "Casa Generosa" sita in Via Guttemberg n. 9 -

44049 Vigarano Mainarda (FE) Tel. 0532-437136, nell'ambito

della concessione dell'accreditamento transitorio a quel


servizio.

2. Il Contratto include altresì gli obblighi che il gestore ha

assunto all'atto del rilascio dell'accreditamento ed in

particolare:

- l'accettazione di modalità e percorsi di verifica in ordine



~~\_\_\_\_\_~~  
al possesso dei requisiti, secondo quanto stabilito nella  
regolamentazione regionale e locale, nonché di valutazioni  
periodiche sui servizi erogati e sul loro modello  
gestionale;

~~\_\_\_\_\_~~  
- l'accettazione di tariffe predeterminate;

- l'assunzione di un debito informativo verso le  
Amministrazioni competenti;

~~\_\_\_\_\_~~  
- l'accettazione dei principi e dei criteri che informano il  
sistema locale dei servizi a rete, così come precisato  
dalla L.R. 2/2003.

~~\_\_\_\_\_~~  
3. Le parti si danno atto che il presente contratto include i  
contenuti dell'Atto di Accreditamento e del Programma di  
adeguamento gestionale rivisto in data 06/05/2011,  
prevedendone anche gli adempimenti posti a carico del gestore.

~~\_\_\_\_\_~~  
Il Programma di adeguamento gestionale è allegato in parte  
integrante e sostanziale al presente Contratto.

~~\_\_\_\_\_~~  
4. Il presente contratto di servizio include anche la  
concessione della gestione di n. 6 posti di Casa Residenza per  
Anziani non autosufficienti, non accreditati, a libero  
mercato.

~~\_\_\_\_\_~~  
**ART. 3 - DURATA**

1. Il presente Contratto ha durata a far data dal 1° giugno  
2011 e scade il 31 dicembre 2013.

2. Al termine del periodo di validità, il presente Contratto,  
relativo alla concessione dell'accREDITAMENTO transitorio, non

potrà essere rinnovato.

3. Fino al 31 maggio 2011 continuano ad essere applicati i contratti e le convenzioni vigenti.

4. Il contratto di appalto del servizio di gestione della casa protetta a repertorio del Comune di Vigarano Mainarda n. 5219 del 26 aprile 2006 è risolto a decorrere dal 1° giugno 2011, fatta eccezione per le parti relative alle prestazioni relative al servizio di assistenza domiciliare dallo stesso previste e disciplinate.

#### Art. 4 - MODALITA' DI REALIZZAZIONE DEL SERVIZIO

1. Il soggetto produttore fornirà il servizio accreditato, a partire dal 1 giugno 2011, nella seguente misura:

- n. 24 posti accreditati di CRA;
- n. 10 nuovi posti accreditati con la programmazione distrettuale nell'anno 2010, già occupati da anziani inseriti autonomamente dall'Amministrazione Comunale di Vigarano senza l'utilizzo della graduatoria distrettuale e con il procedimento previsto dall'art. 7 del presente contratto di servizio. Resta inteso che i predetti posti, appena disponibili, saranno occupati con le modalità previste dall'art. 7 del presente contratto;
- n. 6 posti di CRA, non accreditati, per anziani autosufficienti e/o non autosufficienti.

2. La Committenza garantisce per quanto riguarda l'occupazione dei posti che saranno remunerati nella fase di accreditamento



~~SR~~  
ML  
transitorio, solo se effettivamente occupati.

3. I posti del servizio potranno anche essere utilizzati quali  
posti per interventi di sollievo.

4. Annualmente, con un preavviso di tre mesi, la Committenza  
indicherà formalmente al gestore eventuali variazioni del  
volume di offerta del servizio accreditato.

5. Il soggetto produttore assicurerà nel servizio accreditato  
e nel servizio a libero mercato, complessivamente intesi, uno  
standard superiore a quanto previsto dalla normativa vigente  
con riferimento agli *standard* orari di personale OSS e  
specificatamente rispetto al numero di operatori OSS,  
calcolato ai sensi della DGR 1378/1999, il soggetto  
produttore si impegna ad assicurare 2,74 OSS aggiuntivi per n.  
4.248,60 ore annue di assistenza tutelare.

6. La Committenza si impegna a rivedere il presente contratto  
di servizio qualora l'occupazione dei posti accreditati  
durante la vigenza del contratto sia inferiore di oltre il  
venti per cento dei posti autorizzati per la struttura.

7. In considerazione della occupazione dei nuovi posti  
accreditati da parte di anziani non inseriti utilizzando le  
graduatorie distrettuali il Comune di Vigiarano Mainarda si  
impegna a remunerare al soggetto produttore una quota  
corrispondente alla parte di tariffa regionale (*case-mix*) e a  
rimborsare le maggiori prestazioni sanitarie per ciascun posto  
letto accreditato e occupato da anziani non inseriti

utilizzando la graduatoria distrettuale nella misura prevista dal successivo art. 9 e fino al completo inserimento degli anziani secondo la procedura di cui all'art. 7, comma primo, del presente contratto.

#### ART. 5 PROGRAMMI DI INVESTIMENTO

1. I rapporti tra Committenti e soggetto produttore, in merito alla realizzazione degli eventuali investimenti, saranno formalizzati in apposita Convenzione, che prevederà caratteristiche delle opere, modalità e tempi di realizzazione, criteri di finanziamento e oneri a carico di ciascun contraente.

#### ART. 6 REQUISITI DI QUALITA' DEL SERVIZIO

1. I livelli di qualità dei servizi sono determinati:

- dalle vigenti norme regionali sull'autorizzazione al funzionamento e sull'accreditamento;
- dal Programma di adeguamento gestionale;
- dalla Carta dei servizi del servizio oggetto del presente contratto.

2. Il soggetto produttore, entro sei mesi dalla stipulazione del Contratto di servizio, si impegna a aggiornare la propria Carta dei servizi, nella quale, in conformità a quanto previsto dalla normativa nazionale e regionale vigente, saranno descritti i livelli qualitativi e quantitativi del servizio erogato, le caratteristiche organizzative e qualitative delle prestazioni, i diritti e i doveri degli

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



~~utenti.~~

3. In particolare nella Carta dei Servizi, anche per quanto riguarda l'accesso ai posti a libero mercato, saranno descritti:

- modalità e criteri di accesso alle prestazioni;
- modalità di erogazione, caratteristiche organizzative e qualitative delle prestazioni;
- modalità di segnalazione, di reclamo e di risarcimento;
- indicatori utili per il miglioramento dei processi di erogazione dei servizi, ivi inclusi reclami e liste d'attesa.

4. La Carta dei servizi sarà utilizzata quale strumento di informazione degli utenti, ma anche per esplicitare gli impegni del gestore nei confronti degli utenti stessi.


#### ART. 7 - AMMISSIONE DEGLI UTENTI

1. L'ammissione al servizio oggetto del contratto verrà effettuato, sulla base di specifica graduatoria distrettuale, dal competente servizio dell'Azienda Usl di Ferrara, Distretto Ovest, anche su attivazione dell'Unità di Valutazione Multidimensionale (UVG) di concerto con i servizi sociali dei comuni. Gli enti provvederanno congiuntamente anche alla definizione del progetto di vita e di cure.




2. La documentazione per l'ammissione comprenderà anche la valutazione multidimensionale e la certificazione di non autosufficienza.



3. Il gestore deve predisporre una procedura per la definizione e l'aggiornamento del PAI, in accordo e in continuità con il progetto di vita e di cura predisposto dai servizi sanitari e sociali che inviano l'utente.




4. L'ammissione ai posti di CRA non accreditati sarà effettuato prioritariamente dal competente servizio sociale comunale e, qualora i posti non siano occupati dal servizio sociale, il soggetto produttore potrà effettuare i relativi inserimenti in base a quanto previsto nella carta dei servizi della CRA.






**ART. 8 FORNITURA DELLE PRESTAZIONI SANITARIE**

1. Sono classificate prestazioni sanitarie, da assicurare agli utenti ammessi al servizio oggetto del Contratto di servizio, le prestazioni e/o forniture descritte nei commi seguenti.



2. Le seguenti prestazioni saranno fornite dall'Azienda USL di Ferrara:

a) **Assistenza medico-generica:** n. 5 ore settimanali ogni 25 ospiti anziani non autosufficienti per gli ospiti della Casa Protetta. L'Assistenza medica è garantita mediante un medico convenzionato per la medicina generale individuato secondo quanto previsto dal Protocollo di intesa tra Regione Emilia-Romagna e Sindacati medici con relativa sostituzione disposta dal medico stesso in caso di assenza. La figura ivi inclusa la fornitura delle divise e dei dispositivi di protezione individuale è a carico dell'Azienda USL di Ferrara.



Le ore di assistenza devono essere periodicamente adeguate tenendo conto del numero degli ospiti.

L'attività di coordinamento e qualificazione dell'assistenza medica è affidata al Responsabile Medico della Salute Anziani del Distretto Ovest in cui sono collocate le strutture residenziali e che opera in costante rapporto con il Servizio Assistenza Anziani.

Il medico incaricato, la cui attività è svolta nell'ambito di schemi organizzativi e programmi di intervento elaborati di intesa con il Soggetto produttore ed il Distretto, è tenuto a:

1. assicurare l'attività all'interno della struttura residenziale con un numero di accessi settimanali adeguato alla tipologia degli ospiti, in accordo con il Coordinatore della struttura residenziale di norma non inferiori a 2;
2. assicurare le visite richieste in via di urgenza tra le 8 e le 20 nei giorni feriali secondo le norme convenzionali, anche al di fuori degli accessi previsti;
3. assicurare il raccordo con i presidi ospedalieri in caso di ricovero dell'anziano e per le prestazioni ambulatoriali specialistiche;
4. assumere la responsabilità complessiva in ordine alla tutela della salute degli anziani ospiti che si estrinseca in compiti diagnostici, terapeutici, riabilitativi, preventivi e di educazione sanitaria.

5. partecipare agli incontri di programmazione e coordinamento

con gli altri operatori della struttura residenziale al fine di assicurare la valutazione multidimensionale dell'anziano, programmare, attuare e verificare i piani individuali di assistenza con l'équipe multiprofessionale;

6. partecipare alle iniziative di aggiornamento specifico sui temi concernenti l'assistenza agli anziani, nell'ambito dei programmi promossi annualmente dall'Azienda Usl su base distrettuale, in accordo con il Servizio Assistenza Anziani;

7. partecipare agli incontri periodici per la verifica dei programmi di attività dell'intera struttura;

8. partecipare all'attività di informazione, formazione e consulenza nei confronti dei familiari degli anziani ospiti;

9. provvedere, per ciascuno degli ospiti, alla tenuta ed aggiornamento di una cartella sanitaria orientata per problemi concordata a livello aziendale, da cui risultino comunque gli elementi necessari alla classificazione annuale degli anziani con riferimento a: grave disturbo comportamentale, elevato bisogno sanitario, grado di disabilità severo. In fase di prima applicazione possono essere utili i criteri di riferimento elencati nelle direttive regionali;

10. la certificazione annuale, ai fini della classificazione degli anziani non autosufficienti, rientra nelle funzioni

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*


*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*



del medico coordinatore di struttura;

11. redigere le eventuali certificazioni concernenti l'esercizio dell'attività di medicina generale, a norma convenzionale.

Il Servizio di Continuità Assistenziale (emergenza territoriale 118) dell'Azienda USL di Ferrara si impegna a garantire l'attività all'interno della struttura.

b) Assistenza specialistica: L'Azienda USL di Ferrara, Distretto Ovest assicura agli ospiti non autosufficienti di Casa Residenza per Anziani particolari percorsi preferenziali per garantire l'attività di assistenza specialistica programmata, sulla base delle effettive esigenze valutate dal Medico di Struttura, con particolare riferimento alle specialità di geriatria, fisioterapia ed ortopedia, assicurando inoltre l'attività di assistenza e consulenza da parte di altri servizi.

c) Assistenza farmaceutica: L'Azienda USL di Ferrara, Distretto Ovest assicura agli ospiti non autosufficienti di Casa Residenza per Anziani l'assistenza farmaceutica tramite il Dipartimento Farmaceutico Interaziendale attraverso la fornitura diretta secondo il normale sistema di approvvigionamento, ossia ritirando il materiale presso i magazzini farmaceutici territorialmente competenti dell'Azienda USL:

a) specialità medicinali nelle forme farmaceutiche e nei

dosaggi presenti nel Prontuario Terapeutico Provinciale

Locale Aziendale, compresi gli stupefacenti, gli emoderivati e l'ossigeno terapeutico

b) presidi medico chirurgici o dispositivi medici:

- aghi, cateteri vescicali, deflussori, occhiali e mascherine per ossigeno, sacchi di raccolta delle urine, e contenitori di plastica per materiale tagliente, siringhe a monouso, sonde, ad esclusione dei: presidi per l'incontinenza, disinfettanti e materiali di medicazione;

c) prodotti dietetici correlati alle patologie di cui al D.M. Sanità 1.7.1982, nelle forme e nei dosaggi aggiudicati nella trattativa privata per l'Azienda con l'esclusione comunque, di tutti i prodotti per la prima infanzia;

Le richieste dei beni sopra elencati dovranno essere autorizzate dal medico della struttura.

Il medico della struttura assicura il corretto processo della gestione farmaci secondo le modalità organizzative descritte nella procedura aziendale n. 1459 "La gestione clinica dei farmaci".

Per i farmaci non ricompresi nel Prontuario Farmaceutico Provinciale è necessaria la prescrizione del medico della struttura. Non si riconoscerà quindi rimborso di farmaci acquistati in farmacie esterne se non debitamente giustificati



~~XXXX~~  
ed autorizzati.

MM  
La fornitura di sangue ed emoderivati avverrà attraverso l'applicazione della procedura aziendale n. 2026 "Utilizzo del sangue ed emoderivati".

SS  
d) Assistenza protesica: L'Azienda USL si impegna ad assicurare l'assistenza protesica agli utenti aventi diritto a presidi personalizzati di cui all'elenco 1 del Nomenclatore tariffario ai sensi del DM 332/1999.

SS  
La Struttura deve disporre di una propria dotazione di presidi per assicurare l'assistenza protesica non personalizzata ai propri ospiti.

SS  
e) Trasporti sanitari: L'Azienda U.S.L. assicura il trasporto sanitario in caso di ricovero ordinario e dimissione da presidi ospedalieri pubblici e privati accreditati compreso il day-hospital di anziani non autosufficienti, allettati o non trasportabili con mezzi ordinari, ospitati presso la Casa Residenza per Anziani. Gli altri trasporti (visite specialistiche, etc.) sono a carico del soggetto gestore.

SS  
3. Le seguenti prestazioni sanitarie saranno fornite dal Soggetto gestore con rimborso degli oneri a carico dell'Azienda USL di Ferrara:

a) Assistenza infermieristica nel rapporto di un infermiere ogni 12 anziani non autosufficienti per gli ospiti della Casa Residenza per Anziani. L'assistenza infermieristica deve essere fornita mediante infermieri professionali dipendenti o


con altro rapporto di impiego consentito dalle norme vigenti a carico del gestore ivi inclusa la fornitura delle divise e dei dispositivi di protezione individuale per detto personale. Il personale infermieristico dovrà essere messo a disposizione dal soggetto gestore nel limite minimo di 1548 ore annue per ciascuna unità ai sensi del punto 3.4.3 della DGR 1378/1999 e della Circolare regionale n. 7 del 25/06/2007 avente ad oggetto "Omogeneizzazione delle prestazioni sanitarie nella rete dei servizi per anziani" precisando che, alla data di stipula del presente contratto, non vi è la necessità di copertura nell'arco delle 24 ore e pertanto non necessita personale infermieristico anche nel turno notturno.

L'Azienda U.S.L. di Ferrara rimborserà la spesa effettivamente sostenuta e dettagliatamente documentata per ogni infermiere professionale in ogni caso entro il limite di costo del personale dipendente dell'AUSL stessa.

Le ore di assistenza infermieristica devono essere periodicamente adeguate tenendo conto del numero degli ospiti.

L'Azienda U.S.L. rimborserà la spesa effettivamente sostenuta e dettagliatamente documentata per ogni infermiere messo a disposizione dal Soggetto gestore stabilendo il tetto massimo di spesa che, tenuto conto di quanto previsto dal C.C.N.L. vigente e delle indennità accessorie erogate dalla stessa Azienda USL di Ferrara, per tale figura professionale alla

firma del presente contratto di servizio risulta essere di







ospiti. Sulla base dei bisogni sanitari degli ospiti e del modello organizzativo della struttura l'AUSL può autorizzare il soggetto produttore a far fronte ad esigenze straordinarie finalizzate in ogni caso alla riduzione del numero di ricoveri ospedalieri.

L'adeguamento autorizzato dall'Azienda USL e concordato sulla base delle esigenze degli ospiti come evidenziate nel PAI sarà formalizzato anche con l'indicazione dell'importo massimo di oneri che saranno rimborsati dall'Azienda USL così come previsto per il restante personale infermieristico.

b) **Assistenza riabilitativa** nel rapporto di un terapeuta della riabilitazione ogni 60 anziani non autosufficienti mediante terapeuta della riabilitazione dipendente o con altro rapporto di impiego consentito dalle norme vigenti a carico del gestore ivi inclusa la fornitura delle divise e dei dispositivi di protezione individuale per detto personale. Il personale terapeuta della riabilitazione dovrà essere messo a disposizione dal soggetto gestore nel limite minimo di 1548 ore annue per ciascuna unità, o frazione di essa, ai sensi del punto 3.5 della DGR 1378/1999 e della Circolare regionale n. 7 del 25/06/2007 avente ad oggetto "Omogeneizzazione delle prestazioni sanitarie nella rete dei servizi per anziani".

L'Azienda U.S.L. di Ferrara rimborserà la spesa effettivamente sostenuta e dettagliatamente documentata per ogni terapeuta della riabilitazione in ogni caso entro il limite di costo del



~~SA~~  
ML  
personale dipendente dell'AUSL stessa.

Le ore di assistenza riabilitativa devono essere periodicamente adeguate tenendo conto del numero degli ospiti.

L'Azienda U.S.L. rimborserà la spesa effettivamente sostenuta e dettagliatamente documentata per ogni terapista della

riabilitazione messo a disposizione dal Soggetto gestore stabilendo il tetto massimo di spesa che, tenuto conto di

quanto previsto dal C.C.N.L. vigente e delle indennità accessorie erogate dalla stessa Azienda USL di Ferrara, per

SA  
tale figura professionale alla firma del presente contratto di servizio risulta essere di Euro 38.000,00 annui lordi per 13

mensilità.

Il suddetto importo esprime il limite massimo di riconoscibilità del costo della figura professionale in

AM  
argomento per il numero minimo di 1548 ore annue per terapista della riabilitazione, e tale riconoscimento avverrà sempre e

comunque nel limite delle spese effettivamente sostenute e documentate per le quantità orarie.

Per le malattie di lunga durata e per la sostituzione delle assenze al di sopra della media (per es. personale terapista

FS  
della riabilitazione assente per maternità e puerperio) provvede il soggetto gestore.

Nell'ipotesi che, in situazioni di emergenza il servizio venga reso con personale dipendente della stessa Azienda Usl di

Ferrara e tenuto conto che tale personale ha per la stessa


Amministrazione un costo orario medio superiore (in quanto le prestazioni vengono rese in attività eccedente il normale impegno orario) gli oneri dovranno essere addebitati al gestore richiedente con i valori corrispondenti ai costi effettivamente sostenuti dall'Azienda Usl. L'attività riabilitativa deve integrarsi, all'interno della Casa Residenza per Anziani, con lo svolgimento delle attività socio-assistenziali.


**c) Responsabile dell'attività sanitaria:** L'attività di coordinamento dell'assistenza sanitaria in collaborazione con il soggetto gestore accreditato consiste in:

- coordinamento organizzativo delle attività sanitarie per garantire la massima integrazione con tutte le altre attività della struttura residenziale;
- coordinamento del personale infermieristico e riabilitativo;
- coordinamento delle soluzioni logistiche e delle modalità organizzative per l'effettuazione delle visite specialistiche;
- promozione di incontri di verifica dell'attività sanitaria svolta;
- promozione di azioni e progetti per la valutazione ed il controllo della qualità dell'assistenza;
- partecipazione alla elaborazione ed adozione dei protocolli diagnostici ed assistenziali.

Il soggetto gestore metterà a disposizione la figura




 professionale attraverso personale dipendente o con altro rapporto di impiego consentito dalle norme vigenti. E' a carico del gestore anche la fornitura delle divise e dei dispositivi di protezione individuale per detto personale. Il personale dovrà essere messo a disposizione dal soggetto gestore nel limite minimo di attività sanitarie, quantificate ai sensi della DGR n. 1378/99, determinato in otto ore settimanali. L'Azienda U.S.L. di Ferrara rimborserà la spesa effettivamente sostenuta e dettagliatamente documentata per le ore sopraindicate prestate dalla figura professionale in ogni caso entro il limite di costo del personale dipendente dell'AUSL stessa.

 Le ore di coordinamento sanitario devono essere periodicamente adeguate tenendo conto del numero degli ospiti.

**ART. 9 REMUNERAZIONE DEL SERVIZIO**

 1. La remunerazione del servizio accreditato, oggetto del

Contratto di servizio è assicurata attraverso:

- 
- le tariffe regionali per i servizi accreditati, a carico del Fondo Regionale per la Non Autosufficienza;
  - le quote di contribuzione dovute dagli utenti, eventualmente assunte a proprio carico (in misura totale o parziale) dai Comuni, per gli assistiti in condizioni economiche disagiate secondo le disposizioni regolamentari vigenti di ciascuna amministrazione comunale;
  - il rimborso, da parte dell'AUSL, delle prestazioni

sanitarie, a carico del bilancio dell'AUSL (Fondo Sanitario Regionale) come indicato nell'art. 8 del presente contratto;

- per il periodo transitorio, in attesa dell'occupazione dei nuovi dieci posti accreditati da parte di anziani non autosufficienti utilizzando la procedura di cui all'art. 7, comma 1, del presente contratto, il Comune di Vigarano Mainarda, al fine di assicurare l'equilibrio economico dei servizi concessi, corrisponderà al soggetto produttore la parte della tariffa regionale per i servizi accreditati, limitatamente alla quota che sarebbe a carico del Fondo Regionale per la Non Autosufficienza, per ogni posto accreditato, non occupato dall'avente diritto, nella misura di case-mix prevista per gli ospiti classificati nel livello D;

- per il periodo transitorio, in attesa dell'occupazione di tutti i posti accreditati con le procedure di cui all'art. 7, comma 1, del presente contratto, il Comune di Vigarano Mainarda, al fine di assicurare l'equilibrio economico dei servizi concessi, corrisponderà al soggetto produttore per le prestazioni sanitarie fornite dallo stesso per ciascun posto accreditato non occupato dall'avente diritto € 11,36 pro-capite/pro-die, IVA 4% compresa;

- il rimborso, da parte del Comune di Vigarano Mainarda, di € 6,15 pro-capite/pro-die, IVA 4% compresa, per ciascuno dei

*[Handwritten signatures and initials in the right margin]*



~~ML~~  
40 ospiti, in ragione dell'applicazione a carico degli utenti accreditati e non accreditati a libero mercato dello standard di personale OSS superiore rispetto a quanto previsto dalla normativa vigente, così come specificato dall'art. 4, comma 5 del presente contratto di servizio.

Tale rimborso verrà aggiornato in diminuzione ad ogni nuovo inserimento di ospite accreditato di cui all'art. 4, comma 1, p.to 2. e/o a seguito dell'incremento delle quote di contribuzione a carico dell'utente/Comune, così come definito al successivo art. 11 comma 5;

il rimborso, da parte del Comune di Vigarano Mainarda, di € 30,11 pro-capite/pro-die, IVA 4% compresa, per ciascuno dei 6 ospiti non autosufficienti su posti non accreditati a

libero mercato in ragione delle ridotte quote di contribuzione a carico dell'utente/Comune, così come specificate al successivo art. 11, comma 5. Tale rimborso

verrà aggiornato in diminuzione a seguito dell'incremento delle quote di contribuzione a carico dell'utente/Comune, così come definito al successivo art. 11, comma 5.

2. I costi relativi alle prestazioni sanitarie, fornite dal soggetto produttore su richiesta dell'AUSL e i costi di ulteriori forniture o prestazioni richieste al soggetto produttore dai Committenti e non previsti nel calcolo del costo di riferimento regionale, di cui al comma 1 dell'art. 4, sono calcolati e remunerati separatamente.

**9.1 DETERMINAZIONE DEL COSTO DI RIFERIMENTO**

1. L'entità delle tariffe e delle quote di contribuzione è calcolata sulla base:

- a) del costo di riferimento per il servizio accreditato,
- b) della valutazione del livello assistenziale degli utenti.

2. La valutazione del costo di riferimento per il servizio accreditato viene effettuato dal Comitato di Distretto, sulla base degli elementi informativi forniti dal soggetto produttore e previo contraddittorio con lo stesso soggetto.

3. Il costo di riferimento viene aggiornato annualmente.

**9.2 FLUSSO INFORMATIVO SUI COSTI DI PRODUZIONE**

1. I Committenti attivano il necessario flusso informativo con il soggetto produttore dei servizi, finalizzato a verificare, in modo condiviso e trasparente, la presenza o meno degli elementi di flessibilità gestionale che possono determinare la riduzione e/o l'aumento del costo di riferimento e il relativo adeguamento del sistema di remunerazione. I Committenti potranno predisporre strumenti idonei alla raccolta delle informazioni.

2. A tal fine, il produttore è tenuto a fornire tutta la documentazione necessaria.

3. Ferme restando le responsabilità penali previste nel caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità negli atti, richiamate dall'articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, il soggetto produttore deve comunicare le eventuali



~~LL~~  
LL  
variazioni sulle presenze di personale che modifichino gli  
elementi di cui si è tenuto conto, al fine della definizione  
della costo di riferimento, ciò per consentire di apportare le  
conseguenti necessarie riduzioni tariffarie. In caso di  
omissione delle citate comunicazioni, si procederà al recupero  
della parte di tariffa indebitamente percepita ed  
all'applicazione di una penale pari a euro 2.000,00 (euro  
duemila/00) per ciascuna violazione salvo che il fatto non  
costituisca violazione di maggiore gravità.

~~LL~~  
LL  
**9.3 VALUTAZIONE DEL CASE MIX**

~~LL~~  
LL  
1. Al fine di aggiornare semestralmente la valutazione del  
livello assistenziale degli utenti e, conseguentemente,  
l'importo delle tariffe, il soggetto produttore e i  
committenti adotteranno i criteri e i tempi stabiliti nelle  
direttive regionali.

~~LL~~  
LL  
2. Le suddette valutazioni incidono sull'importo delle tariffe  
per il servizio accreditato.

~~LL~~  
LL  
**9.4 DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE**

~~LL~~  
LL  
1. L'importo della tariffa è calcolata dall'Istituzione  
competente, sulla base del costo di riferimento del servizio  
accreditato e del case mix degli utenti. L'importo della  
tariffa è inclusiva di IVA, se dovuta.

2. Il soggetto produttore riscuote le quote di contribuzione,  
come stabilito dal successivo art. 12. La Committenza si  
impegna a liquidare al soggetto produttore le tariffe dovute,



mensilmente, sulla base della normativa vigente, a seguito del ricevimento di regolare fattura da parte del gestore e del riscontro di regolarità della stessa ed a seguito dell'espletamento delle verifiche di legge.

**ART. 10 RIMBORSO DEGLI ONERI SANITARI**

1. L'AUSL rimborserà al gestore le prestazioni sanitarie di cui all'art. 8, che dovranno essere fornite direttamente dal gestore stesso, sulla base delle spese realmente sostenute.

2. Il rimborso delle prestazioni sanitarie fornite dal gestore verrà liquidato dall'AUSL mensilmente, sulla base della normativa vigente, a seguito del ricevimento di regolare fattura da parte del gestore, assieme alla documentazione delle spese sostenute e del riscontro di regolarità della stessa e della documentazione giustificativa.

3. Non è ammesso, in alcun caso, un rimborso superiore al costo in caso di fornitura diretta, con proprio personale dipendente, da parte dell'AUSL delle stesse prestazioni sanitarie.

**ART. 11 DETERMINAZIONE DELLE QUOTE DI CONTRIBUZIONE**

1. La disciplina e la determinazione annuale delle quote di contribuzione a carico degli utenti, compete alle Amministrazioni comunali competenti, nell'ambito degli indirizzi della Regione e dell'Organismo competente.

2. E' esclusa la revisione retroattiva delle quote di contribuzione. Le quote eventualmente riviste non possono

5/5  
~~5/5~~

5/5

5/5


5/5


5/5


5/5


5/5





 essere applicate prima di aver informato adeguatamente gli utenti.


 3. La quota individuale di contribuzione è comunicata dal soggetto gestore accreditato, contestualmente alla definizione del PAI, all'utente o ai suoi familiari. Il soggetto gestore richiede all'utente o ai suoi familiari l'accettazione della stessa.

 4. Nel caso in cui l'utente sia esonerato totalmente o parzialmente dal pagamento della quota di contribuzione, il servizio sociale territorialmente competente comunica tempestivamente al gestore l'assunzione del corrispondente onere a proprio carico, prima dell'ingresso in struttura.

 5. Le quote di contribuzione a carico dell'utente/Comune sono ridotte, rispetto allo *standard* determinato dalla Regione Emilia-Romagna, nella seguente misura:

 - € 3,40 per l'anno 2011,

 - € 2,00 per l'anno 2012

 - € 0,00 per l'anno 2013 salvo diversa determinazione del Comitato di Distretto, su istanza del Comune di Vigarano Mainarda.

6. Il Comune di Vigarano Mainarda assume a proprio carico l'importo scontato.

7. Al soggetto produttore competono le compensazioni di cui all'art. 9, comma 1, in ragione delle motivazioni ivi espresse e in considerazione del fatto che fruisce a titolo oneroso di

quanto indicato all'art. 21 comma 2 del presente contratto,  
fornito dal Comune di Vigarano Mainarda .

8. La disciplina annuale delle tariffe a carico degli utenti per i posti di CRA non accreditati a libero mercato sono determinati annualmente dalla Amministrazione comunale di Vigarano Mainarda in occasione dell'approvazione del bilancio di previsione annuale. Per l'anno 2011 l'importo della tariffa è determinato in € 47,00 (quarantasette) giornalieri.

9. I servizi di cui al comma precedente sono oggetto con il presente contratto di concessione dall'Amministrazione Comunale di Vigarano Mainarda al soggetto produttore che pertanto incasserà le tariffe determinate dal Comune medesimo direttamente dagli utenti. La remunerazione di tale servizio consente al soggetto produttore di mantenere gli standard di personale OSS/utenti non autosufficienti in essere al 15 marzo 2010.

#### ART. 12 RISCOSSIONE DELLE QUOTE DI CONTRIBUZIONE

1. Il soggetto produttore provvederà alla riscossione delle quote di contribuzione dovute dagli utenti, garantendo i seguenti elementi di trasparenza:

- il sistema di remunerazione è onnicomprensivo e non sussiste la possibilità per il soggetto gestore del servizio accreditato di prevedere ulteriori introiti da parte degli utenti oltre alla retta determinata ai sensi dell'art. 11 del presente contratto ad eccezione di quelle

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



eccedenti le prestazioni programmate e richieste

dall'utente medesimo (ad es.: prestazioni estetiche

ulteriori rispetto a quelle incluse nella retta, etc.);

- la retta è giornaliera e non può essere pagata

anticipatamente rispetto al mese di competenza;

- la retta a carico degli ospiti, e la quota a carico del

FRNA, sono riconosciute dal primo giorno di ingresso nel

servizio, sino al giorno di dimissione o decesso compreso;

- in caso di mantenimento del posto letto in conseguenza a

ricoveri ospedalieri, rientri temporanei in famiglia,

soggiorni climatici o terapeutici o comunque di assenze

programmate, concordate con il soggetto gestore lo stesso

può prevedere il versamento di una quota della retta a

carico degli ospiti non superiore al 45% della retta

giornaliera ed il riconoscimento non superiore al 45% della

quota a carico del FRNA;

- il soggetto gestore può chiedere un anticipo della retta a

carico degli ospiti a titolo cauzionale non superiore ad

una mensilità;

- il soggetto gestore del servizio deve rilasciare, ai sensi

della normativa vigente, entro il mese di febbraio

dell'anno successivo a quello di riferimento,

l'attestazione, sulla base delle giornate di presenza e

dell'effettivo pagamento da parte degli utenti, delle spese

per l'assistenza specifica sostenute dagli utenti, che gli

stessi potranno utilizzare ai fini fiscali nei casi






previsti dalla legislazione vigente;

- il soggetto gestore del servizio deve assicurare i flussi informativi nei tempi e con le modalità definite dalla Regione, nel rispetto, per i servizi accreditati per anziani non autosufficienti, di quanto previsto nel programma regionale di attuazione del Decreto del Ministro del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali del 17/12/2008 pubblicato sulla G.U. n. 6 del 9/1/2009.

2. Per agevolare il pagamento delle quote di contribuzione da parte degli utenti, il soggetto gestore prevederà le forme di riscossione più comuni.

3. Qualora vengano segnati dall'utenza errori nell'applicazione della quota di contribuzione il soggetto gestore dovrà provvedere la modifica dell'importo pagato a partire dal primo mese successivo al provvedimento di revisione.

4. L'utente che non paga entro il termine indicato è considerato "moroso". Il gestore o suo incaricato invia all'utente moroso un sollecito di pagamento a mezzo raccomandata, avente valore di costituzione in mora. Nel sollecito il gestore dovrà indicare le modalità ed il termine ultimo entro cui provvedere al pagamento. Trascorso inutilmente il termine indicato nel sollecito, il gestore provvederà ad informare i servizi sociali territorialmente



competenti che l'ospite risulta moroso. I servizi sociali territorialmente competenti avranno a disposizione venti giorni per valutare se, sulla base della situazione sociale, reddituale e familiare, concedere un contributo integrativo.

Qualora l'intervento dei servizi sociali territorialmente competenti non abbia ravvisato l'opportunità dell'intervento di aiuto il gestore potrà procedere al recupero del credito tramite vie legali o normativamente ammesse.

5. All'utente moroso il soggetto gestore addebita il corrispettivo dovuto oltre al rimborso delle spese legali, le spese sostenute per il recupero del credito, gli interessi legali oltre che una penale aggiuntiva alla quota di contribuzione in ogni caso non superiore ad € 100,00 per ogni mese di morosità.

#### ART. 13 INTERESSI DI MORA

1. I pagamenti della Committenza al produttore devono essere effettuati a seguito del ricevimento della fattura, riscontrata regolare, e previo esperimento delle verifiche di Legge, ai sensi della normativa vigente, fatta salva in ogni caso l'ipotesi di causa di forza maggiore ovvero per cause di ritardo riconducibili a fatto dello stesso soggetto produttore.

2. In caso di superamento del termine, sono dovuti gli interessi di mora nella misura prevista dal D. Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 e ss.mm. ed ii..

**ART. 14 CONTINUITA' DEL SERVIZIO**

1. L'erogazione del servizio agli utenti, così come programmato, non può essere interrotta o sospesa se non per gravissime cause di forza maggiore.

2. In caso di interruzione o sospensione degli interventi e servizi, per cause indipendenti sia dalla volontà dei Committenti sia del gestore, quest'ultimo dovrà apprestare tutte le più opportune misure per affrontare le situazioni di emergenza ed informare gli utenti. Il gestore avrà cura di informare tempestivamente i Committenti sulle motivazioni, sulle cause della interruzione o sospensione e sui presumibili tempi di ripristino della regolarità del servizio.


3. In caso di interruzione o sospensione di interventi e servizi derivanti da volontà dei Committenti, per esigenze di pubblico interesse, i Committenti s'impegnano a darne congruo preavviso al gestore per consentire l'opportuna informazione dell'utenza.

4. Al di fuori dei casi espressamente previsti dal presente atto o dalla legge, l'interruzione del servizio è sempre e comunque vietata.

5. In materia di scioperi si applica al presente contratto di servizio quanto previsto dalla normativa vigente in tema di servizi pubblici essenziali, ed in particolare la L. 12/06/90, n. 146, "Norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti

Handwritten signatures and initials in the right margin, including a large signature that appears to be 'AM' and several other scribbles.





 della persona costituzionalmente tutelati. Istituzione della

"Commissione di garanzia dell'attuazione della legge" e ss.mm.


ed ii. nonché i relativi provvedimenti attuativi.

#### **ART. 15 - RISORSE UMANE**

 1. Per il personale utilizzato dal soggetto produttore dovrà essere assicurato il rispetto del trattamento previsto dalla contrattazione collettiva nazionale ed integrativa di lavoro di secondo livello e tutte le relative indennità, nonché la piena contribuzione previdenziale ed assicurativa secondo quanto previsto dalle normative vigenti.

 2. Il personale, impegnato nella realizzazione degli interventi e servizi, oggetto del presente contratto, deve essere fornito delle qualifiche professionali prescritte dalle normative nazionali e regionali ed essere costantemente aggiornato e professionalmente adeguato alle caratteristiche dei servizi, per potere efficacemente gestire le evoluzioni professionali, organizzative ed operative e garantire che il servizio oggetto del contratto sia dotato del migliore livello qualitativo professionale possibile.

#### **ART. 16 - RISORSE PATRIMONIALI**

 1. I beni immobili, mobili, gli impianti, le attrezzature e i macchinari oggetto di usufrutto da parte della Fondazione "Casa Generosa" al Comune di Vigarano Mainarda, utilizzati per la realizzazione del servizio oggetto del Contratto ed indicati nel Contratto di locazione di cui al successivo comma



6, sono concessi in uso, per la durata del presente Contratto di servizio, al gestore, che ha l'obbligo di provvedere alla relativa conservazione e manutenzione ordinaria. Il trasferimento della disponibilità dei citati beni avviene con la sottoscrizione di verbali di consegna sottoscritti dal Comune di Vigarano Mainarda e dal soggetto produttore.

2. Il soggetto produttore potrà sub-concedere a terzi il godimento o l'uso dei beni o di parte di essi, qualora i terzi siano legati al gestore da un contratto di fornitura per la realizzazione degli interventi e servizi previsti nel presente contratto, trasferendo sugli stessi i relativi obblighi ed oneri.

3. Le utenze relative agli impianti di esercizio degli immobili, sede del servizio oggetto del Contratto, ove possibile saranno volturate al soggetto produttore o ad altro soggetto da esso incaricato e di cui lo stesso risponda, in caso di non ottemperanza agli obblighi relativi.

4. La copertura assicurativa per danni a terzi - inclusi gli utenti, l'Ente proprietario, la Committenza e i prestatori di lavoro - a causa dell'attività espletata dal gestore spetta al gestore medesimo. Nel caso di cui al comma 2, i terzi saranno tenuti anch'essi ad analoga copertura assicurativa.

5. Il gestore ha trasmesso copia delle assicurazioni RCT/RCO con massimale pari ad € 5.000.000,00 stipulate con UNIPOL UGF Assicurazioni S.p.A. polizza n. 2074/375/60/56706501 avente



scadenza il 31/12/2012, dando garanzia del pagamento dei premi assicurativi successivi senza soluzione di continuità delle coperture assicurative fino a scadenza naturale del contratto.

6. Per disciplinare le modalità di gestione dei beni patrimoniali di cui trattasi, il Comune di Vigarano Mainarda e il soggetto produttore sottoscriveranno un apposito Contratto di locazione.

7. Il soggetto produttore ha l'obbligo di custodire i beni concessi in uso e di riconsegnare i beni medesimi all'Ente proprietario, alla cessazione della vigenza del presente Contratto, nello stato di fatto e di diritto nel quale si trovavano all'atto della consegna. La riconsegna dovrà essere comprovata da appositi verbali di consegna sottoscritti dal Comune di Vigarano Mainarda e dal soggetto produttore.

**Art. 17 SERVIZI FORNITI AL SOGGETTO PRODUTTORE DAL COMUNE DI VIGARANO MAINARDA**

1. Il Comune di Vigarano Mainarda si impegna a fornire il servizio di ristorazione/produzione dei pasti per gli ospiti della CRA con produzione nella cucina della mensa centralizzata ubicata presso la Scuola Materna locale e consegna presso la CRA ad opera dell'Amministrazione Comunale di Vigarano Mainarda.

2. Per il servizio di cui al comma precedente il soggetto produttore si impegna a riconoscere al Comune di Vigarano Mainarda il seguente importo: EURO 8,34 oltre all'IVA di

legge, per giornata alimentare (pranzo e cena) per ogni ospite effettivamente presente.

3. Sono a carico del soggetto produttore la fornitura dei restanti alimenti, delle merende, della colazione, i costi di somministrazione ivi incluso il lavaggio dei carrelli, delle stoviglie e quant'altro necessario.


#### Art. 18 MONITORAGGIO DELLA REGOLARE ESECUZIONE DEL CONTRATTO


1. Il monitoraggio è l'attività di osservazione e controllo del contratto nel corso del suo stesso evolversi, al fine di raccogliere dati e informazioni utili per correggere, o confermare, i processi in atto e per migliorarne, se opportuno, gli esiti. Attraverso il monitoraggio deve essere possibile ottenere tutte le informazioni dal punto di vista procedurale, finanziario, operativo, tecnico e qualitativo necessarie alla supervisione e alla valutazione dello svolgimento del Contratto.





2. Il monitoraggio inoltre è finalizzato alla verifica della regolare esecuzione del contratto di servizio e verrà effettuato dai Committenti secondo le seguenti modalità:


- esame documentale delle informazioni fornite dal gestore o richiesta di ulteriore documentazione amministrativo-contabile-gestionale da parte dei Committenti,
- richiesta dei committenti al gestore di relazione su specifici episodi o situazioni che potrebbero rappresentare inadempienza contrattuale;


*[Handwritten signatures and initials in the right margin]*



 - visite richieste dal Responsabile dell'Ufficio di Piano da effettuarsi, attraverso i suoi componenti anche in maniera disgiunta, ovvero da parte di dipendenti individuati dalla committenza.

  
  
  
 3. Il servizio oggetto del presente contratto dovrà consentire l'accesso alla propria sede, per le opportune verifiche e visite richieste dalla committenza da effettuarsi, attraverso proprio personale incaricato, nonché da parte dei componenti dell'Organismo Tecnico di Ambito Provinciale, finalizzate alla verifica dell'andamento del servizio nonché alla verifica del possesso da parte del servizio dei requisiti previsti dalla normativa vigente, dall'accreditamento dei servizi socio-sanitari e degli eventuali ulteriori requisiti richiesti dai Committenti e riportati nel presente contratto.

 **Art. 19 SOSPENSIONE O RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER INADEMPIMENTO. PENALI.**

 1. La sospensione o la revoca dell'accreditamento comporta rispettivamente la sospensione dell'esecuzione o la risoluzione di diritto del presente contratto, senza la maturazione di indennizzi o simili a favore del produttore per il periodo ulteriore e successivo.

2. Nel caso delle seguenti inadempienze contrattuali da parte del gestore, il soggetto committente invierà una diffida al gestore, contenente la prescrizione a provvedere, entro un congruo termine, ai necessari adempimenti.

3. Nel caso in cui le inadempienze del gestore pregiudichino la sicurezza degli utenti, la diffida di cui al punto precedente prevederà una esecuzione immediata degli adeguamenti.

4. In considerazione della natura di servizio di pubblico interesse, il soggetto produttore riconosce espressamente alla Committenza il diritto potestativo di risolvere il rapporto di concessione, unilateralmente ed anticipatamente rispetto al termine di scadenza contrattuale, ricorrendo le seguenti condizioni:

a) in caso di grave inadempimento degli obblighi contrattuali o di legge da parte del soggetto produttore;

b) in caso di ripetute inadempienze del contratto di servizio e dei requisiti generali e specifici previsti dalla normativa vigente in materia di accreditamento dei servizi nonché dei requisiti di funzionamento;

c) per grave negligenza o malafede dell'impresa nell'esecuzione del presente contratto di servizio;

d) per grave ritardo o interruzione ingiustificata nello svolgimento del servizio;

e) per grave difformità di esecuzione dei servizi rispetto agli standard di qualità definiti dalla normativa vigente in materia di accreditamento ovvero per il venir meno dell'accreditamento del servizio;



f) per eventi o situazioni riguardanti la capacità tecnica, economica e finanziaria e l'affidabilità del soggetto produttore che possano pregiudicare, a giudizio della Committenza, la corretta esecuzione del contratto o la qualità dei servizi anche con riferimento a quanto previsto dal Codice dei Contratti Pubblici;

g) per eventi o situazioni che comportano la perdita o la sospensione della capacità giuridica a contrarre con la pubblica amministrazione, secondo le norme vigenti;

h) per eventi che possano determinare l'inagibilità o l'indisponibilità dell'immobile in cui è ubicata la CRA.

5. Ai fini della risoluzione anticipata, la Committenza procederà mediante comunicazione in forma scritta all'impresa da inviarsi con un termine di preavviso di 30 (trenta) giorni, fatti salvi i casi di inadempimenti di particolare gravità o di pericolo per la tutela dell'interesse pubblico, nei quali si potrà procedere alla risoluzione immediata del rapporto contrattuale con termine di preavviso inferiore.

6. La risoluzione anticipata del rapporto di concessione non pregiudica in alcun caso le azioni di risarcimento nei confronti dell'impresa per eventuali danni subiti dalla Committenza o da terzi.

7. Per ogni violazione degli obblighi derivanti dal presente contratto e in ogni caso di tardiva o incompleta o carente esecuzione del servizio, l'Amministrazione Comunale di Cento,

per conto della committenza, fatto salvo ogni risarcimento di maggiori ed ulteriori danni e qualora il fatto non rientri nell'ambito di quanto previsto dal precedente comma, applicherà alla ditta penalità variabili a seconda della gravità della violazione, da un minimo di € 500,00 ad un massimo di € 2.000,00.

8. L'ammontare delle penali sarà determinato, di volta in volta, ad insindacabile giudizio della Committenza, entro i suddetti limiti minimi e massimi, in relazione alla gravità delle violazioni.

9. In ogni caso le seguenti infrazioni saranno sanzionate:

a) inosservanza delle prescrizioni del presente contratto e delle normativa in materia di *standard* del servizio così come stabiliti dalla Regione Emilia-Romagna;

b) carenze nell'organizzazione del servizio, nell'igiene e nella pulizia della struttura e degli impianti;

c) mancato rispetto della normativa in materia di sicurezza sul lavoro;

d) mancato rispetto dalla normativa vigente in materia di rapporti di lavoro ivi incluso il mancato rispetto della contrattazione collettiva, anche di livello decentrato;

e) mancato rispetto della necessaria attività di manutenzione ordinaria sulla struttura, sulle attrezzature e sui beni mobili, anche qualora non si sia verificato pregiudizio all'utenza;



~~SA~~  
f) mancata o inadeguata attuazione degli interventi e delle attività previste nella gestione del servizio con particolare riferimento alla assistenza sociosanitaria e sanitaria all'ospite, alla sostituzione del personale assente, al piano di formazione del personale;

g) mancato rispetto del Programma di adeguamento gestionale.

10. nei casi di cui al comma precedente e in ogni altro caso di inadempimento o violazione contrattuale non contemplati nell'elencazione precedente l'Amministrazione Comunale di Cento, per conto della Committenza, si riserva di applicare la penalità previa diffida alla ditta ad adempiere in tempo utile, comunque non superiore a sette giorni dalla data di ricevimento della diffida, o a fare cessare immediatamente la violazione.

11. Nel caso in cui la Ditta si adegui alla diffida l'Amministrazione Comunale applicherà la penale nella misura più bassa, mai inferiore all'importo minimo di € 500,00 in considerazione della gravità della violazione e della recidiva.

12. L'applicazione della penalità sarà preceduta da regolare contestazione dell'inadempienza, a firma del Responsabile dell'Ufficio di Piano del Distretto Ovest, anche sulla base delle segnalazioni dei soggetti firmatari del presente contratto di servizio, avverso la quale il soggetto produttore avrà facoltà di presentare le sue controdeduzioni entro 10



(dieci) giorni dal ricevimento della contestazione stessa.


12. La penale verrà senz'altro applicata se, entro detto termine assegnato, il Concessionario non fornirà giustificazioni ovvero qualora le stesse non fossero accettabili di fronte alle evidenze contestate.

13. Non verranno applicate penalità e relative spese nel caso in cui il soggetto produttore dimostri la causa di forza maggiore o il caso fortuito non imputabile o riconducibile al soggetto produttore stesso, fatta eccezione per le inadempienze dei fornitori di servizi al soggetto produttore.

14. Il pagamento della penale dovrà essere effettuato entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione della comunicazione di applicazione; decorso inutilmente tale termine la Committenza si rivarrà trattenendo la penale sul corrispettivo della prima fattura utile fatto salvo il diritto agli interessi da parte della Committenza.

#### ART. 20 MODALITA' DI REVISIONE DEL CONTRATTO

1. Quando si verificano obiettive sopravvenienze fattuali o giuridiche, che siano tali da rendere non più confacente all'interesse pubblico il rapporto, si applica l'articolo 11, comma 4, della legge n. 241/1990. L'indennizzo a favore del Produttore viene convenuto in misura pari al 50% del danno emergente, comunque con esclusione di qualsiasi indennizzabilità del lucro cessante. Costituiscono sopravvenienze ai fini in esame, in via esemplificativa e non



~~AM~~  
esaustiva, le seguenti circostanze:

- AM
- a) aggiornamento della programmazione di ambito distrettuale;
  - b) approvazione di nuove leggi o normative che incidano significativamente sull'organizzazione del servizio, anche sotto il profilo della diminuzione delle risorse a disposizione del Committente;
  - c) modifica del sistema regionale di tariffazione dei servizi accreditati;
  - d) modifica del sistema distrettuale di contribuzione degli utenti al costo dei servizi;
  - e) modifica del sistema di accesso ai servizi;
  - f) variazioni significative dell'andamento della domanda.

AM  
2. A norma dell'articolo 1373 cod. civ., il Committente può recedere dal rapporto nei seguenti casi:

- a) mancanza della necessità del servizio.

AM  
3. A norma dell'articolo 1373 codice civile, il soggetto gestore può recedere dal rapporto nel caso in cui si

AM  
verifichino le seguenti circostanze:

- a) occupazione dei posti accreditati al di sotto della soglia minima dell'80% per oltre 60 giorni continuativi.
- b) riduzione dei posti letto per inagibilità o indisponibilità parziale dell'immobile non imputabile al soggetto gestore superiore al 20% per oltre 60 giorni continuativi.

4. Qualora si verifichino i presupposti per la revoca o il recesso a norma dei precedenti commi, e non sussistono ragioni

di urgenza o situazioni tali da precludere una rinegoziazione del rapporto, il Committente formula al soggetto produttore una proposta di modifica delle pattuizioni. Se le parti non raggiungano un'intesa sulla rinegoziazione entro 30 giorni dal ricevimento della proposta, la revoca o il recesso possono essere esercitati unilateralmente. La rinegoziazione non può comunque svolgersi in contrasto con l'atto di accreditamento.

5. Le parti procederanno inoltre a modificare consensualmente il contratto, coerentemente a quanto previsto nell'atto di accreditamento transitorio, in caso di modifica consensuale del Programma di adeguamento gestionale. L'accordo di modificazione delle variazioni del Programma di adeguamento gestionale deve intervenire entro sessanta giorni dalla presentazione del nuovo piano di adeguamento. Qualora l'accordo non sia raggiunto, nel caso di elusione delle norme relative all'accreditamento da parte del soggetto gestore si applicherà l'art. 19 del presente contratto. In conseguenza della modifica del Programma di adeguamento gestionale può essere, se necessario, modificato il contratto di servizio.

#### **ART. 21 RISORSE GESTIONALI**

1. Il Comune di Vigarano Mainarda si impegna a fornire con regolarità e costanza al soggetto produttore:

- a) messa a disposizione dell'immobile della Casa Residenza per Anziani (CRA) che la "Fondazione Casa Generosa" ha donato e trasferito al Comune di Vigarano Mainarda che ha



~~1~~  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25  
26  
27  
28  
29  
30  
31  
32  
33  
34  
35  
36  
37  
38  
39  
40  
41  
42  
43  
44  
45  
46  
47  
48  
49  
50  
51  
52  
53  
54  
55  
56  
57  
58  
59  
60  
61  
62  
63  
64  
65  
66  
67  
68  
69  
70  
71  
72  
73  
74  
75  
76  
77  
78  
79  
80  
81  
82  
83  
84  
85  
86  
87  
88  
89  
90  
91  
92  
93  
94  
95  
96  
97  
98  
99  
100  
101  
102  
103  
104  
105  
106  
107  
108  
109  
110  
111  
112  
113  
114  
115  
116  
117  
118  
119  
120  
121  
122  
123  
124  
125  
126  
127  
128  
129  
130  
131  
132  
133  
134  
135  
136  
137  
138  
139  
140  
141  
142  
143  
144  
145  
146  
147  
148  
149  
150  
151  
152  
153  
154  
155  
156  
157  
158  
159  
160  
161  
162  
163  
164  
165  
166  
167  
168  
169  
170  
171  
172  
173  
174  
175  
176  
177  
178  
179  
180  
181  
182  
183  
184  
185  
186  
187  
188  
189  
190  
191  
192  
193  
194  
195  
196  
197  
198  
199  
200  
201  
202  
203  
204  
205  
206  
207  
208  
209  
210  
211  
212  
213  
214  
215  
216  
217  
218  
219  
220  
221  
222  
223  
224  
225  
226  
227  
228  
229  
230  
231  
232  
233  
234  
235  
236  
237  
238  
239  
240  
241  
242  
243  
244  
245  
246  
247  
248  
249  
250  
251  
252  
253  
254  
255  
256  
257  
258  
259  
260  
261  
262  
263  
264  
265  
266  
267  
268  
269  
270  
271  
272  
273  
274  
275  
276  
277  
278  
279  
280  
281  
282  
283  
284  
285  
286  
287  
288  
289  
290  
291  
292  
293  
294  
295  
296  
297  
298  
299  
300  
301  
302  
303  
304  
305  
306  
307  
308  
309  
310  
311  
312  
313  
314  
315  
316  
317  
318  
319  
320  
321  
322  
323  
324  
325  
326  
327  
328  
329  
330  
331  
332  
333  
334  
335  
336  
337  
338  
339  
340  
341  
342  
343  
344  
345  
346  
347  
348  
349  
350  
351  
352  
353  
354  
355  
356  
357  
358  
359  
360  
361  
362  
363  
364  
365  
366  
367  
368  
369  
370  
371  
372  
373  
374  
375  
376  
377  
378  
379  
380  
381  
382  
383  
384  
385  
386  
387  
388  
389  
390  
391  
392  
393  
394  
395  
396  
397  
398  
399  
400  
401  
402  
403  
404  
405  
406  
407  
408  
409  
410  
411  
412  
413  
414  
415  
416  
417  
418  
419  
420  
421  
422  
423  
424  
425  
426  
427  
428  
429  
430  
431  
432  
433  
434  
435  
436  
437  
438  
439  
440  
441  
442  
443  
444  
445  
446  
447  
448  
449  
450  
451  
452  
453  
454  
455  
456  
457  
458  
459  
460  
461  
462  
463  
464  
465  
466  
467  
468  
469  
470  
471  
472  
473  
474  
475  
476  
477  
478  
479  
480  
481  
482  
483  
484  
485  
486  
487  
488  
489  
490  
491  
492  
493  
494  
495  
496  
497  
498  
499  
500  
501  
502  
503  
504  
505  
506  
507  
508  
509  
510  
511  
512  
513  
514  
515  
516  
517  
518  
519  
520  
521  
522  
523  
524  
525  
526  
527  
528  
529  
530  
531  
532  
533  
534  
535  
536  
537  
538  
539  
540  
541  
542  
543  
544  
545  
546  
547  
548  
549  
550  
551  
552  
553  
554  
555  
556  
557  
558  
559  
560  
561  
562  
563  
564  
565  
566  
567  
568  
569  
570  
571  
572  
573  
574  
575  
576  
577  
578  
579  
580  
581  
582  
583  
584  
585  
586  
587  
588  
589  
590  
591  
592  
593  
594  
595  
596  
597  
598  
599  
600  
601  
602  
603  
604  
605  
606  
607  
608  
609  
610  
611  
612  
613  
614  
615  
616  
617  
618  
619  
620  
621  
622  
623  
624  
625  
626  
627  
628  
629  
630  
631  
632  
633  
634  
635  
636  
637  
638  
639  
640  
641  
642  
643  
644  
645  
646  
647  
648  
649  
650  
651  
652  
653  
654  
655  
656  
657  
658  
659  
660  
661  
662  
663  
664  
665  
666  
667  
668  
669  
670  
671  
672  
673  
674  
675  
676  
677  
678  
679  
680  
681  
682  
683  
684  
685  
686  
687  
688  
689  
690  
691  
692  
693  
694  
695  
696  
697  
698  
699  
700  
701  
702  
703  
704  
705  
706  
707  
708  
709  
710  
711  
712  
713  
714  
715  
716  
717  
718  
719  
720  
721  
722  
723  
724  
725  
726  
727  
728  
729  
730  
731  
732  
733  
734  
735  
736  
737  
738  
739  
740  
741  
742  
743  
744  
745  
746  
747  
748  
749  
750  
751  
752  
753  
754  
755  
756  
757  
758  
759  
760  
761  
762  
763  
764  
765  
766  
767  
768  
769  
770  
771  
772  
773  
774  
775  
776  
777  
778  
779  
780  
781  
782  
783  
784  
785  
786  
787  
788  
789  
790  
791  
792  
793  
794  
795  
796  
797  
798  
799  
800  
801  
802  
803  
804  
805  
806  
807  
808  
809  
810  
811  
812  
813  
814  
815  
816  
817  
818  
819  
820  
821  
822  
823  
824  
825  
826  
827  
828  
829  
830  
831  
832  
833  
834  
835  
836  
837  
838  
839  
840  
841  
842  
843  
844  
845  
846  
847  
848  
849  
850  
851  
852  
853  
854  
855  
856  
857  
858  
859  
860  
861  
862  
863  
864  
865  
866  
867  
868  
869  
870  
871  
872  
873  
874  
875  
876  
877  
878  
879  
880  
881  
882  
883  
884  
885  
886  
887  
888  
889  
890  
891  
892  
893  
894  
895  
896  
897  
898  
899  
900  
901  
902  
903  
904  
905  
906  
907  
908  
909  
910  
911  
912  
913  
914  
915  
916  
917  
918  
919  
920  
921  
922  
923  
924  
925  
926  
927  
928  
929  
930  
931  
932  
933  
934  
935  
936  
937  
938  
939  
940  
941  
942  
943  
944  
945  
946  
947  
948  
949  
950  
951  
952  
953  
954  
955  
956  
957  
958  
959  
960  
961  
962  
963  
964  
965  
966  
967  
968  
969  
970  
971  
972  
973  
974  
975  
976  
977  
978  
979  
980  
981  
982  
983  
984  
985  
986  
987  
988  
989  
990  
991  
992  
993  
994  
995  
996  
997  
998  
999  
1000

accettato ed acquisito pertanto il diritto intrasferibile

di usufrutto costituito per anni 20 (venti) sull'immobile

sede della casa residenza per anziani:

"Complesso immobiliare, con tutto il mobilio oggi

esistente, le attrezzature installate ed i beni strumentali

funzionali all'esercizio dell'attività in esso corrente,

destinato all'accoglienza delle persone anziane in comune

di Vigarano Mainarda, via Johann Gutenberg n. 9, censito al

N.C.E.U. - foglio 29 con i mappali:

- 1838/1 - P.T.-1 - cat. B1 - cl. U - metri cubi 8.940 -

R.C. Euro 7.849,14;

- 1838/2 - P.T. - cat. A3 - cl. 2 - vani 4 - R.C. Euro

340,86;

- 1838/3 - area urbana di mq. 450;

- 1838/5 - ente comune ai subalterni 1 - 2 - 3 del mappale

1838.- Al N.C.T. - P.S. 1 - foglio 29 il mappale 1838 di

Ha. 1.10.99, individua l'intera area coperta e scoperta con

espressa esclusione dalla donazione del lastrico solare

posto sul tetto del fabbricato, censito al N.C.E.U. di

Vigarano Mainarda al foglio 29 con il mappale 1838/6,

nonchè l'area di terreno censita al N.C.T. - foglio 29 con

il mappale 2053 di mq. 4989 e come da planimetria mantenuta

agli atti. Tra il Comune di Vigarano Mainarda ed il

soggetto gestore viene stipulato, con altro atto, un

contratto di regolamentazione d'uso dell'immobile;

b) messa a disposizione degli arredi e dei altri beni strumentali per l'erogazione del servizio accreditato così come indicati nel contratto di locazione dell'immobile stipulato tra il Comune di Vigarano Mainarda ed il soggetto gestore;

2. In considerazione della locazione di quanto indicato al comma precedente lettere a) e b) il soggetto gestore deve rimborsare, ai sensi della D.G.R. 2110/2009, punto 6, al comune di Vigarano Mainarda l'importo massimo di €. 7,00 procapite/prodie per ognuno dei 40 ospiti effettivamente presente.

3. Le manutenzioni ordinarie sono a carico del soggetto produttore, mentre le manutenzioni straordinarie sono a carico del Comune di Vigarano Mainarda.

#### ART. 22 INTERFERENZA

1. Il Soggetto produttore dichiara sottoscrivendo il presente atto, reso anche sulla base di apposita dichiarazione agli atti del Comune di Vigarano Mainarda resa dal RSPP, di essere a conoscenza che nell'immobile della CRA "Casa Generosa" sono presenti anche gli uffici comunali dei Servizi Sociali e che pertanto esiste quindi una sorta di convivenza nello stesso edificio fra diversi servizi, che tuttavia non rappresenta alcun rischio di interferenza, essendo ben separate entrambe le attività.



2. Il soggetto produttore pertanto concorda con la dichiarazione del Comune di Vigarano circa l'esenzione dall'obbligo di redazione del DUVRI, ai sensi dell'art.26, comma 1, del D. Lgs. 81/2008 e che i costi relativi all'interferenza, in riferimento a quanto sopra detto, debbano considerarsi pari a zero;

#### ART. 23 FLUSSI INFORMATIVI

1. Il soggetto produttore assicura il regolare e costante flusso informativo nei confronti della Regione Emilia-Romagna, in base alle disposizioni della regione medesima.

2. Il soggetto produttore, inoltre, assicura il flusso informativo dei Committenti.

3. Nel caso di verifica, da parte dei committenti, della inattendibilità e non veridicità dei dati forniti dal gestore verrà applicata una sanzione amministrativa di € 2.000,00 (Euro duemila/000).

4. Alla terza verifica negativa, verrà attivato l'Ente competente al rilascio dell'accreditamento per la sospensione o la revoca dell'accreditamento.

#### ART. 24 CONTROVERSIE ED ELEZIONE DEL FORO

1. Per la risoluzione di eventuali controversie le parti escludono il ricorso ad arbitrati e si rivolgono unicamente all'autorità giudiziaria.

2. In caso di lite tra le Parti, il Foro competente è quello di Ferrara.

**ART. 25 PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI**

1. Il soggetto produttore s'impegna al rispetto del D. Lgs 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e, in particolare, si obbliga a trattare esclusivamente i dati personali e sensibili indispensabili per le proprie attività istituzionali.

2. I Committenti ed il soggetto produttore sono contitolari dei dati relativi agli utenti e adotteranno le misure organizzative più opportune per facilitare lo scambio delle informazioni e del materiale documentale, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali.

**ART. 26 SPESE CONTRATTUALI E DI REGISTRAZIONE**


1. Tutte le spese contrattuali inerenti e conseguenti al presente atto, comprese le imposte di bollo e di registro, sono a carico del soggetto produttore, tranne che la legge disponga diversamente.

**ART. 27 TRACCIABILITA' DEI PAGAMENTI**

1. Il contraente consapevole delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla L. 136/2010 e della L. 17/12/2010, n. 217, si obbliga agli adempimenti che garantiscono la tracciabilità dei flussi finanziari.

2. In particolare, il conto corrente dedicato su cui i Committenti potranno effettuare gli accrediti in esecuzione del contratto è il seguente:

Cassa di Risparmio in Bologna



~~ML~~  
ML  
Agenzia Filiale Copparo, Via Giuseppe Garibaldi n. 8

Codice IBAN: IT 14 Codici di riscontro: ABI 06385 CAB 67210

CIN P CONTO CORRENTE 07400000149P e che l'intestatario del conto è il seguente:

ML  
C.I.D.A.S. Società Cooperativa a r.l. Sociale ONLUS con sede in Copparo (FE) Via Vezio Bertoni n. 19, Codice fiscale e Partita Iva 00463980383 e che le persone delegate ad operare sullo stesso sono:

ML  
- Sig.ra Bertelli Patrizia cod. fisc. BRT PRZ 57S48 C980K nata a Copparo (FE) il 08/11/1957, residente a Copparo (FE) in via Vezio Bertoni n. 19, operante in qualità di Presidente Legale Rappresentante.

ML  
- Sig. Fossati Manuel cod. fisc. FSS MNL 57E07 G916T nato a Portomaggiore (FE) il 07/05/1957, residente a Portomaggiore(FE) in via Provinciale per San Vito n. 28/A, operante in qualità di Direttore Generale.

ML  
- Sig.ra Zambelli Monica cod. fisc. ZMB MNC 66H47 D548L nata a Ferrara il 07/06/1966, residente a Copparo (FE) in via Gramsci n. 8, operante in qualità di Responsabile Amministrativo.

3. Le eventuali modifiche possono essere comunicate per iscritto o per posta elettronica certificata a tutti i Committenti.

4. Il soggetto produttore ed i soggetti della filiera produttiva che hanno notizia dell'inadempimento della propria



controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria ne danno immediata comunicazione al Comune di Cento, Ufficio di Piano ed alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente.

5. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti d'incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.

#### ART. 28 NORME FINALI

1. Per tutto ciò che non è espressamente previsto nel presente Contratto, si applicano le norme del Codice Civile e le altre normative vigenti che regolano la materia, in quanto applicabili e compatibili con la natura dell'atto.


2. Al presente contratto sono allegati:

- il Programma di adeguamento gestionale.

Il presente contratto consta di n. cinquantasei pagine intere e la cinquantasettesima di cui occupa n. diciotto righe escluse le firme.


P. IL COMUNE DI CENTO

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI SOCIALI (Dott. Mauro Zuntini)

()


P. IL COMUNE DI SANT'AGOSTINO


IL RESPONSABILE DEI SERVIZI SOCIALI (Sig.ra Daniela Campanini)


()


P. IL COMUNE DI BONDENO





 IL RESPONSABILE DEI SERVIZI SOCIALI (Dott.ssa Paola Mazza)

  
P. IL COMUNE DI MIRABELLO


 IL RESPONSABILE DEI SERVIZI SOCIALI (Rag. Angela Mura)

  
P. IL COMUNE DI POGGIO RENATICO


 IL RESPONSABILE DEI SERVIZI SOCIALI (Sig. Gino Toselli)


  
P. IL COMUNE DI VIGARANO MAINARDA


 IL RESPONSABILE DEI SERV.I SOCIALI (Dott.a Giovanna Mantovani)

  
P. L'AZIENDA USL DI FERRARA

 IL DIRETTORE DEL DISTRETTO OVEST (Dott. Mauro Manfredini)

  
P. C.I.D.A.S. Soc. Coop. a r.l. Sociale ONLUS

 IL PRESIDENTE E LEGALE RAPPRE. (Dott.ssa Patrizia Bertelli)



GLOSSARIO

**Organismo competente in materia sociosanitaria e sociale per**

**l'ambito distrettuale (abbreviato in Organismo competente):**

Organismo che assolve alla funzione di indirizzo, di programmazione, di committenza e di regolazione del Comitato di Distretto, e cioè il Comitato di Distretto in quanto i Comuni dell'ambito sono legati da una Convenzione che regola l'esercizio congiunto delle funzioni in materia sociosanitaria e sociale. Questo Organismo ha il compito di effettuare le valutazioni discrezionali, prima che venga avviato il processo di accreditamento.

**Soggetto Istituzionale competente per l'ambito territoriale alla concessione dell'accREDITAMENTO (abbreviato in Istituzione competente):**

E' l'Ente, dotato di personalità giuridica, al quale i Comuni del Distretto hanno assegnato la competenza per l'esercizio delle funzioni di programmazione e committenza, incluso il rilascio dell'accREDITAMENTO, e cioè il Comune capofila, individuato dai Comuni dell'ambito distrettuale per mezzo di una convenzione, stipulata ai sensi dell'art.30 del D. Lgs. 267/2000. A mezzo di specifica convenzione per il Distretto

Ovest è stato individuato quale soggetto istituzionale competente per l'ambito territoriale del Distretto Ovest il Comune di Cento.

Il soggetto istituzionale competente organizza lo svolgimento

*[Handwritten signatures and stamps]*

*[Circular stamp: COMUNE DI CENTO]*

della funzione amministrativa in materia di accreditamento in conformità al proprio Statuto ed alla propria organizzazione assicurando:

- la nomina del responsabile del procedimento amministrativo, la determinazione delle modalità di presentazione delle domande, la comunicazione alla Regione di tali informazioni e dei provvedimenti di accreditamento;
- nel caso di gestione diretta di servizi, la individuazione di una responsabilità tecnica del procedimento amministrativo relativa all'accREDITAMENTO, diversa da quella del/i responsabile/i della gestione dei servizi.

**Committenza (definizione specifica, riferita all'accREDITAMENTO)**

E la funzione esercitata dai Comuni, dalle AUSL che, sulla base della programmazione distrettuale, regolano la realizzazione di un servizio o di una struttura (tipologia dell'intervento, volume delle prestazioni, requisiti, modalità e criteri specifici di esecuzione.

In senso traslato, per Committenza si intendono anche i soggetti che esercitano la funzione, Comuni e AUSL.

**Ambito distrettuale**

Territorio che coincide con il Distretto dell'AUSL e con la zona sociale, sul quale i Comuni, esercitano congiuntamente le funzioni di programmazione sociale e sanitaria e committenza.

**Programma di adeguamento dell'organizzazione e della gestione**

del servizio, al fine di pervenire, alla scadenza dell'accREDITamento transitorio alla responsabilità gestionale unitaria e complessiva e al superamento della frammentazione nella erogazione dei servizi alla persona (**abbreviato in programma di adeguamento**)

Programma che deve essere predisposto dal produttore o dai gestori del servizio per il quale viene richiesto l'accREDITamento transitorio. Il Programma di adeguamento, che deve essere incluso nella documentazione allegata alla domanda di accREDITamento, prevede i tempi e i modi con cui - entro la scadenza dell'accREDITamento transitorio - si procederà alla riorganizzazione del servizio stesso. Obiettivo del Programma di adeguamento è la realizzazione di una responsabilità gestionale unitaria e complessiva dell'intero processo assistenziale, vale a dire una responsabilità in capo ad un unico soggetto produttore.

**Tariffa:** per tariffa si intende somma riconosciuta al produttore per la remunerazione della gestione del servizio. La Tariffa è determinata secondo un sistema tariffario normato dalla Regione e a carico del FRNA.

**Quota di contribuzione:** per quota di contribuzione si intende la somma dovuta dall'utente ammesso al servizio. Se l'utente è assistito dal Comune, la quota può essere assunta totalmente o parzialmente a carico della stessa amministrazione comunale.

La quota di contribuzione e la quota eventualmente assunta dal



Comune è determinata dal servizio sociale territorialmente competente sulla base della vigente regolamentazione comunale ed è tempestivamente comunicata al produttore. Il sistema per la determinazione delle quote di contribuzione è approvata dal Comitato di Distretto. Quota di contribuzione e retta sono sinonimi.

**Rimborso degli oneri sanitari:** per rimborso degli o.s. si intende la somma riconosciuta al produttore per la fornitura di presidi o prestazioni sanitarie, contenute in specifici elenchi regionali. Il rimborso è determinato secondo le normative regionali ed è a carico dell'AUSL territorialmente competente.


## AUTENTICA DI FIRMA

## REPUBBLICA ITALIANA

Io sottoscritta Dott.ssa Maria Di Matteo, Segretario Generale del Comune di Cento, certifico, con i poteri conferiti ai sensi dell'art. 97 , comma 4, lettera c), del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267, che la sottoscrizione sopra riportata è stata apposta in mia presenza dai Signori:

1. ZUNTINI Dott. MAURO nato a Bologna il 22/7/1962, Dirigente dei Servizi alla Persona e Servizi Culturali del Comune di Cento C.F.: 81000520387, della cui identità personale, qualifica e poteri io segretario generale sono certa, per conto del Comune di Cento, C.F. 81000520387 - P.IVA 00152130381, e della cui capacità giuridica e di agire io sono certa;

2. Dott.ssa Paola Mazza nata a Bondeno il 20/03/1963, Dirigente del Settore Socio Scolastico del Comune di Bondeno della cui identità personale, qualifica e poteri io Segretario Generale sono certa, per conto del Comune di Bondeno - Piazza Garibaldi n. 1 44012 Bondeno - C.F. 00113390389 la quale dichiara di agire in nome, per conto e nell'interesse dello stesso Comune di Bondeno che rappresenta ai sensi del vigente Statuto Comunale e Regolamento Contratti, e della cui capacità giuridica e di agire io sono certa;



3. Rag. Mura Angela nata a Samugheo (OR) il 23/11/1953,  
Responsabile del Settore Contabile del Comune di Mirabello  
della cui identità personale, qualifica e poteri io  
Segretario Generale sono certa, per conto del Comune di  
Mirabello - Via Turati, 2 - C.F.: 81000560383 la quale  
dichiara di agire in nome, per conto e nell'interesse dello  
stesso Comune di Mirabello che rappresenta, e della cui  
capacità giuridica e di agire io sono certa;

4. Sig.ra Campanini Daniela nata a Cento (FE) il 12/08/1956,  
Responsabile del Settore 1° - Affari Generali e  
Istituzionali - Attività Produttive - Servizi alla Persona  
del Comune di Sant'Agostino C.F. 00292280385, della cui  
identità personale, qualifica e poteri io Segretario  
Generale sono certa, per conto del Comune di Sant'Agostino  
- Piazza Marconi n. 2 - , la quale dichiara di agire in  
nome, per conto e nell'interesse dello stesso Comune di  
Sant'Agostino che rappresenta ai sensi del vigente  
Regolamento Contratti, e della cui capacità giuridica e di  
agire io sono certa;

5. Sig. Toselli Gino nato a Poggio Renatico il 06/07/1951,  
Capo Area Servizi Socio Culturali del Comune di Poggio  
Renatico C.F.: 00339480386, della cui identità personale,  
qualifica e poteri io Segretario Generale sono certa, per  
conto del Comune di Poggio Renatico - Piazza Castello n. 1,  
il quale dichiara di agire in nome, per conto e




nell'interesse dello stesso Comune di Poggio Renatico che rappresenta ai sensi del vigente Statuto Comunale, e della cui capacità giuridica e di agire io sono certa;

6. Dott.ssa Giovanna Mantovani nata a Ferrara il 25/11/1950, Responsabile Capo Settore Servizi alla Persona Sociale e Sanitari del Comune di Vigarano Mainarda P. IVA 01207140383 - C.F. 00289820383, domiciliato per la carica in Vigarano Mainarda - Via Municipio n. 1 - della cui identità personale, qualifica e poteri io Segretario Generale sono certa, per conto del Comune di Vigarano Mainarda che rappresenta ai sensi del vigente Regolamento Contratti, e della cui capacità giuridica e di agire io sono certa;

7. Manfredini Mauro nato a Ferrara il 08/07/1952, Direttore del Dipartimento Cure Primarie per delega a prot. n. 102011 del 24/12/2010 del Direttore del Distretto Ovest Dott. Alberto Tinarelli, della cui identità personale, qualifica e poteri io Segretario Generale sono certa, per conto dell'Azienda USL di Ferrara con sede legale in Ferrara, via Cassoli n. 30, C.F e P.IVA 01295960387 che rappresenta, e della cui capacità giuridica e di agire io sono certa;

8. Patrizia Bertelli nata il 08/11/1957 a Copparo (FE), codice fiscale BRTPRZ57S48C980K, residente in Copparo (FE) Via Don A. Cavallina n. 70, in qualità di Legale Rappresentante e Presidente dell'impresa CIDAS Soc. Coop. a r.l. Sociale ONLUS con sede in Copparo (FE) Via Vezio Bertoni n. 19,



cod. fiscale e p. IVA 00463980383, iscritta alla C.C.I.A.A.

di Ferrara al n. 00463980383, data iscrizione 19/02/1996,

R.E.A. n. 105197 del 24/10/1979, della cui identità

personale, qualifica e poteri io Segretario Generale sono

certa, e della cui capacità giuridica e di agire io sono

certa;

Cento, 30 maggio 2011

IL SEGRETARIO GENERALE

(Dott.ssa Maria DE MANTEO)




REGISTRATO A CENTO IL

16 GIU. 2011

N° 3/4

SERIE 2

ESATTE € 171,72



IL DIRETTORE *FF*

IL CAPO UFFICIO CONTROLLI

IL DIRIGENTE

*dott.ssa Antonia Spagnuolo*